



**Ai dirigenti
Agli incaricati di funzione**

**Al Direttore Generale
Al Direttore Tecnico Scientifico f.f.
e rispettive Segreterie direzionali**

**e per il loro tramite
Ai responsabili di procedimento
e p.c.**

Alla funzionaria di supporto RPCT

Oggetto: Obblighi di pubblicazione ex artt.26 e 27 d.lgs. 33/2013 – atti di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici – Monitoraggio adempimenti

Dalla lettura di provvedimenti pubblicati e notificati all'RPCT, risulta la presenza di atti soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt 26 e 27 del dlgs 33/2013, di cui va garantita la trasparenza della attività, secondo le indicazioni puntuali fornite da ANAC (cfr deliberazione dell'Autorita' n.468 del 16 giugno 2021).

Come noto, la disposizione recata dall'art 26 disciplina :

- al comma 1 l'obbligo di pubblicare gli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- al comma 2 la definizione, ossia tutti gli atti/provvedimenti "volti a sostenere una persona o un ente sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse".

Si rammenta la lettera del disposto normativo :

co 3. "La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.](#)"

L'art 27 riporta poi le modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni (in formato tabellare) :

co 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

co 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

La pubblicazione di quanto sopra è tempestiva ai sensi dell'art 8 del dlgs 33/2013; soggetti titolari dell'obbligo sono i **responsabili di procedimento** indicati in atti ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. che tra l'altro, hanno l'obbligo di provvedere alle comunicazioni, pubblicazioni etc .

Il popolamento ed aggiornamento della specifica sezione è a carico dei soggetti sopra indicati. Si confida nella massima collaborazione a garanzia dell'adempimento normativo , cordiali saluti

RPCT
dott.ssa Beatrice Rossi